



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PAGOTO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Tivoli, 37 – 91016 Casa Santa – Erice (TP) Codice Fiscale 80008220818 Tel. 0923.551599 fax 0923.551218
Sito www.icgpagoto.edu.it e-mail Tpic835008@istruzione.it
PEC istitutogpagoto@pec.it

APPENDICE C

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019 con delibera n. 46

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA e L'ORGANO DI GARANZIA

Scuola Primaria.

A seguito di comportamenti scorretti si configurano le seguenti infrazioni e le seguenti **sanzioni disciplinari**

INFRAZIONI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITA' COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none">- Numero elevato di assenze non giustificate- ritardi ripetuti al rientro in classe dopo l'intervallo	-Segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia	- docenti
Rispetto degli altri: <ul style="list-style-type: none">- scorrettezze non gravi verso i compagni, i docenti e/o il personale ausiliario- disturbo durante le lezioni- abbigliamento non decoroso	<ul style="list-style-type: none">- richiamo verbale davanti alla classe- richiamo scritto sul diario	- docenti
Rispetto delle regole del plesso: <ul style="list-style-type: none">- mancato rispetto delle regole del plesso- uso del cellulare- eccessivo disordine e sporcizia degli spazi- mancato rispetto delle regole durante l'intervallo- utilizzo di oggetti non legati alla didattica (giochi, riviste ecc)	<ul style="list-style-type: none">- comunicazione sul diario alle famiglie- sequestro del cellulare, comunicazione sul diario alla famiglia e riconsegna dello stesso al termine delle lezioni- pulizia degli spazi stessi- comunicazione sul diario alle famiglie, sequestro degli oggetti stessi e riconsegna ai genitori	- docenti

INFRAZIONI	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AUTORITA' COMPETENTE
INFRAZIONI GRAVI		
Rispetto degli altri: - insulti, uso di termini volgari e offensivi - interruzioni continue delle lezioni - rifiuto persistente alle richieste dei docenti - non rispetto del materiale altrui - furto	- comunicazione al Dirigente e, sul diario, alla famiglia	- Consiglio di classe
Rispetto delle norme di sicurezza: - violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati - lanci di oggetti contundenti	- comunicazione al Dirigente e, sul diario, alla famiglia - alla terza annotazione potrà essere effettuata proposta di allontanamento dall'Istituto	- Consigli di classe
Rispetto delle strutture e delle attrezzature: - danneggiamento volontario di attrezzature - incisione di banchi/porte - scritte su muri, porte, banchi - danneggiamenti dei servizi igienici	- comunicazione al dirigente e ,sul diario, alla famiglia - richiesta di colloquio con i genitori per il rimborso del danno tramite versamento su c/c postale dell'Istituto - alla terza annotazione potrà essere effettuata proposta di allontanamento dall'Istituto	- Consigli di classe

Scuola Secondaria di primo grado

Ispirandosi alle indicazioni contenute nello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*” della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 modificato in parte dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, e al Piano dell’Offerta Formativa il presente regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del regolamento della scuola.

Il contenuto del regolamento è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime nella fase dell'accoglienza e ne è pubblicata copia sul sito della scuola così da renderlo a tutti accessibile.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio,
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola,
- rispetto, nei confronti del personale della scuola e dei compagni,
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti,
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc..) e delle disposizioni di sicurezza.

La Scuola,

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della

Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27/05/91 n. 176,
garantisce

allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

chiede

all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dal medesimo Statuto;

alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

Nella consapevolezza che il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici e che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, l'Istituto Comprensivo ha stilato un proprio regolamento di disciplina in cui vengano individuati:

I - norme organizzative;

II - tipologia delle sanzioni e soggetti competenti ad erogarle;

III - termini per l'erogazione delle sanzioni e per le impugnazioni.

IV – Organo di garanzia

TITOLO 1: NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1

L'ingresso a scuola è fissato alle ore 8.00. Gli alunni entrano a scuola al suono della campana e si dirigono nell'aula accompagnati dall'insegnante della prima ora. Non sono ammessi ritardi abituali.

Art. 2

Gli alunni che si presentano in ritardo giustificato, comunque non oltre i dieci minuti rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio nella prima ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe, per ciascun ritardatario, l'ora di arrivo. Dopo le ore 8.30 gli eventuali alunni ritardatari saranno ammessi in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dai suoi docenti collaboratori contestualmente si provvede ad avvisare i genitori mediante comunicazione telefonica. Dopo tre ritardi consecutivi i genitori devono venire a scuola per giustificare in forma scritta il figlio e consentire allo stesso di essere riammesso in classe. Nelle riunioni dei consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e, a cura del coordinatore della classe, vengono convocati i genitori mediante comunicazione scritta.

Art. 3

Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza. Il Dirigente Scolastico può non ritenere giustificate le assenze, se le motivazioni gli sembrano irrilevanti o inattendibili: in tal caso richiede ai genitori dell'alunno ulteriori elementi di giudizio.

Le assenze dovranno essere giustificate su apposito libretto delle giustificazioni che dovrà riportare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci.

Per le assenze causate da malattia è necessario un certificato medico quando queste si protraggono per oltre cinque giorni: l'assenza è giustificata dal docente in servizio nella

prima ora di lezione. Se l'alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva e se nel giorno successivo non provvede a regolarizzare la sua posizione, viene ancora ammesso con riserva evidenziando, in rosso, una annotazione sul registro di classe ed informando telefonicamente o per iscritto i genitori. Se ciononostante persiste l'inadempienza, l'assenza viene considerata ingiustificata, con relativa annotazione sul registro di classe. Nel caso di assenza per malattia infettiva la riammissione in classe avviene soltanto previa presentazione di una dichiarazione del medico curante circa l'idoneità dell'alunno alla frequenza.

Nel caso di sospensione dalle lezioni, scontata la sanzione disciplinare, uno dei genitori è tenuto a presentarsi a scuola per dare e ricevere dal Dirigente Scolastico informazioni e chiarimenti sulla condotta dell'alunno.

Art. 4

Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire dalla scuola.

Nel caso in cui i genitori richiedano:

- **un'uscita anticipata del proprio figlio**, devono prelevare l'alunno personalmente o farlo prelevare da un adulto da loro delegato, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. Non è consentita, in via normale, l'uscita solo su richiesta telefonica.

In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia, perché provveda a riportare il proprio figlio a casa.

Art. 5

L'intervallo si svolge nell'aula. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi al proprio insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione. È vietato allontanarsi dal proprio piano.

Art. 6

L'uso dei bagni non è consentito, salvo eccezioni, durante la prima ora di lezione, nella mezz'ora dopo l'intervallo e nell'ultima mezz'ora prima dell'uscita. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile.

Art. 7

È rigorosamente vietato portare a Scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in aula.

Art. 8

Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali; la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono farsi portare a scuola quanto hanno dimenticato a casa (merende comprese).

Art. 9

Durante la permanenza a scuola all'alunno è vietato l'uso del cellulare; esso dovrà essere consegnato spento all'insegnante della 1^a ora e ritirato prima del suono della campanella, oppure tenuto spento dentro lo zaino.

Art. 10

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile, ed in particolare:

- non devono usare linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese, ecc.) o tenere atteggiamenti poco corretti (masticare chewingum, tenere il cappello all'interno della scuola, ecc.) o provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni;
- non devono usare violenza nei confronti dei compagni;
- devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da

scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;

- devono chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall'aula;
- non devono disturbare in alcun modo le lezioni;
- non devono prendere oggetti senza permesso, non manomettere e non nascondere per nessun motivo il materiale altrui.

TITOLO II: TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E SOGGETTI COMPETENTI A EROGARLE

Art. 1 Codice disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
5. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
6. Nessuna sanzione può influire sul profitto.
7. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 2 Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:

1. scarsa diligenza e puntualità;
2. disturbo lieve durante la lezione;
3. atteggiamenti scorretti;
4. lievi violazioni delle norme di sicurezza.

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

Art. 3 Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o Dirigente Scolastico

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo scritto in presenza di comportamenti relativi a:

1. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne)
2. Disturbo continuo durante le lezioni
3. Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola
4. Violazioni alle norme di sicurezza
5. Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati
6. Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri. In questo caso è previsto anche il risarcimento del danno
7. Falsificazione di firme

Dopo tre note disciplinari riportate sul registro di classe, per convocare un consiglio straordinario che possa provvedere all'erogazione di particolari sanzioni, quali l'allontanamento dalla comunità scolastica, è necessario che il docente che ha registrato le annotazioni, d'intesa con il coordinatore della classe, predisponga una dettagliata relazione scritta sul comportamento tenuto dall'alunno in questione.

Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di Classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.

Art. 4 Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni stabilito dal Consiglio di Classe

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola (da 1 a 5 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta
2. Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica
3. Disturbo grave e continuato durante le lezioni
4. Alterazione di risultati
5. Gravi scorrettezze

Art. 5 Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni stabilito dal Consiglio di Classe

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola (da 6 a 15 giorni) in presenza di comportamenti relativi a:

1. Recidiva dei comportamenti sanzionati nell'art. 4
2. Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone

Art. 6 Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni proposto dal Consiglio di Classe e ratificato dal Consiglio d'Istituto

Gli studenti potranno essere soggetti ad allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni in presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.

Art. 7 L'allontanamento fino al termine delle lezioni, la non ammissione all'esame di Stato o l'esclusione dallo scrutinio finale sono proposte dal Consiglio di Classe e ratificate dal Consiglio d'Istituto

Art. 8 Estensione delle sanzioni

Le sanzioni di cui agli artt. 4, 5, e 6 si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 9 Esami di stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 10 Conversione delle sanzioni

Nei casi previsti dagli artt. 4 (comma 2), 5, e 6 del Titolo II il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali

- a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- b) collaborazione con il personale ausiliario;
- c) riordino della biblioteca;
- d) attività di volontariato.

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso per caso l'opportunità.

Art. 11 Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione.

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che registrano un numero di tre note disciplinari gravi.

TITOLO III: TERMINI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E PER LE IMPUGNAZIONI

Art. 1 Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo avere sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale della riunione del Consiglio di classe.

Art. 2 I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del Titolo II

devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

Art. 3 Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori), **entro quindici giorni dalla comunicazione** ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola.

TITOLO IV ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITA' E COMPITI

1. E' costituito presso l'Istituto Comprensivo "G. Pagoto" di Erice (TP), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n.249, l'Organo di Garanzia (O.G.).
2. Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
 - a) prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - b) esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia.
5. L'O.G. promuove ogni attività utile a migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri:

- a) Il Dirigente Scolastico, che presiede l'O.G;
- b) un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- c) due genitori componenti del Consiglio di Istituto
- d) in caso di incompatibilità verranno eletti membri supplenti.

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori ed agli insegnanti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

2. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.

5. I genitori componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa sezione del proprio figlio o compagno.

6. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1.L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico.

2.La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

3.Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di

garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.

4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza.

6. L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.

7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l'articolo 1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.

8. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell'O.G., effettivi o supplenti.

ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO

1. L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti.

ART. 5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti l'accaduto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla

comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un genitore dell'alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell'alunno interessato.

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di

un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale.

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente

la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante un atto formale.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019 con delibera n. 46

Si dispone la pubblicazione all'Albo on line di questa istituzione scolastica www.icgpagoto.edu.it

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/02/2019 con delibera n. 46

**Il Dirigente scolastico
Giorgina Gennuso**

